

Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode

del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004³ fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Jean-Philippe Maitre

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 21 dicembre 2004⁴

Termine di referendum: 31 marzo 2005

¹ RS 101

² FF 2004 5273

³ FF 2004 5801

⁴ FF 2004 6375

